

COMUNE DI BOTRICELLO
Provincia di Catanzaro

***REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI***

INDICE

<u>Articolo 1</u>	<u>Istituzione della tassa</u>	2
<u>Articolo 2</u>	<u>Servizio di gestione dei rifiuti</u>	2
<u>Articolo 3</u>	<u>Contenuto del regolamento</u>	2
<u>Articolo 4</u>	<u>Presupposto della tassa e soggetti passivi</u>	2
<u>Articolo 5</u>	<u>Locali ed aree tassabili</u>	3
<u>Articolo 6</u>	<u>Esclusioni dalla tassa</u>	3
<u>Articolo 7</u>	<u>Esenzioni</u>	5
<u>Articolo 8</u>	<u>Commisurazione della tassa</u>	5
<u>Articolo 9</u>	<u>Determinazione della tassa</u>	5
<u>Articolo 10</u>	<u>Classificazione di locali ed aree di contribuenza</u>	6
<u>Articolo 11</u>	<u>Riduzioni per particolari condizioni d'uso</u>	6
<u>Articolo 12</u>	<u>Riduzioni in funzione dello svolgimento del servizio</u>	7
<u>Articolo 13</u>	<u>Tassa giornaliera di smaltimento</u>	7
<u>Articolo 14</u>	<u>Denunce</u>	8
<u>Articolo 15</u>	<u>Decorrenza della tassa</u>	8
<u>Articolo 16</u>	<u>Controlli e accertamenti</u>	9
<u>Articolo 17</u>	<u>Sanzioni ed interessi</u>	10
<u>Articolo 18</u>	<u>Riscossione volontaria e coattiva</u>	10
<u>Articolo 19</u>	<u>Rateizzazione dei debiti non assolti</u>	11
<u>Articolo 20</u>	<u>Il funzionario responsabile</u>	11
<u>Articolo 21</u>	<u>Coordinamento tra ufficio tributi e uffici comunali</u>	12
<u>Articolo 22</u>	<u>Disposizioni finali e transitorie</u>	12

Articolo 1 **Istituzione della tassa**

1. Per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani, nelle varie fasi di conferimento, raccolta, raccolta differenziata, trasporto, trattamento, deposito, stoccaggio e smaltimento finale, svolta in regime di privativa sull'intero territorio comunale, è istituita una tassa annuale da applicare in base alle disposizioni contenute nel Capo III del Decreto Legislativo n. 507 del 15/11/1993 e successive modificazioni ed integrazioni e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento, in particolare modo riguardo alla disciplina delle modalità di riscossione volontaria e coattiva.

Articolo 2 **Servizio di gestione dei rifiuti**

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati è disciplinato dall'apposito regolamento adottato ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta, ecc.).

Articolo 3 **Contenuto del regolamento**

1. Il presente regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge, dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

Articolo 4 **Presupposto della tassa e soggetti passivi**

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la conduzione di locali ed aree scoperte a qualunque uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie dei locali medesimi, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso.

2. La tassa è dovuta da chiunque occupi o detenga i locali ed aree scoperte di cui al comma precedente con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o i fruitori dei locali e delle aree stesse. Detto principio di solidarietà opera in ogni fase del procedimento tributario (accertamento, riscossione e contenzioso) ed ha effetto anche nei confronti del locatore dell'azienda commerciale.

3. Per i gli appartamenti o locali ad uso abitativo affittati con mobilio, la tassa è dovuta dal proprietario dei locali o dal gestore dell'attività di affittacamere, quando trattasi di affitto saltuario od occasionale o comunque per un periodo inferiore all'anno.

4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori.

5. Le società commerciali, gli enti pubblici e privati e le associazioni di qualsiasi natura sono assoggettati alla tassa sotto la loro ragione sociale o denominazione, con la responsabilità solidale dei loro legali rappresentanti.

6. Per i locali e le relative aree, destinati ad attività ricettive alberghiere o analoghe (residence, affittacamere e simili), la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività.

Articolo 5 **Locali ed aree tassabili**

1. Si considerano tassabili, poiché idonei a produrre rifiuti, i sotto elencati locali ed aree:
 - a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o posata semplicemente sul suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio, fatta eccezione per quelli di cui al successivo 6;
 - b) i locali accessori a quelli di cui alla precedente lettera a), anche se da questi separati, al cui servizio siano destinati in modo permanente o continuativo ovvero con i quali si trovino oggettivamente in rapporto funzionale;
 - c) il vano scala;
 - d) le aree coperte anche se aperte su almeno un lato, quali, a titolo esemplificativo, porticati, chiostri, tettoie di protezione per merci o materie prime e di effettiva produzione di rifiuto.
 - e) aree scoperte operative, cioè destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di un'attività, quali, a titolo d'esempio, i distributori di carburante, i campeggi, i parcheggi, le sale da ballo all'aperto, i cinema all'aperto, i banchi di vendita, i magazzini di materiali o di prodotti finiti destinati alla commercializzazione.
2. Sono, invece, oggettivamente esclusi dalla tassa i locali e le aree, incapaci, per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, di produrre rifiuti urbani o assimilati, se non in misura del tutto trascurabile.

Articolo 6 **Esclusioni dalla tassa**

1. Non sono soggetti all'applicazione della tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità.
2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari per abitazione prive di mobili e suppellettili e di almeno due utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica);
 - b) i locali diversi dall'abitazione privi di arredamenti, di impianti e di attrezzature e, comunque, quando non risulti rilasciata licenza per l'esercizio di attività nei locali medesimi;
 - c) i fabbricati danneggiati, non agibili, o di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
 - d) le aree scoperte non operative costituenti pertinenza o accessori di locali a qualsiasi uso adibiti;
 - e) le parti comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del Codice Civile;
 - f) i balconi e le terrazze scoperte utilizzati come pertinenze o accessori di locali;
 - g) le soffitte, i ripostigli, gli stenditoi, le lavanderie, le legnaie e simili limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a mt. 1,50, nel quale non sia possibile la permanenza;
 - h) le centrali termiche e i locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locale caldaia, locali di essiccazione e stagionatura, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

- i) i locali di impianti sportivi, palestre, scuole di danza riservati e di fatto utilizzati esclusivamente per l'attività sportiva in senso stretto. Sono invece soggetti alla tassa tutti i locali ad essi accessori quali spogliatoi, servizi, ecc.;
- j) le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
- k) le aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- l) le aree utilizzate come depositi di veicoli da demolire;
- m) le aree in cui si svolge l'attività agonistica degli impianti sportivi.

3. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

4. Sono altresì esclusi dalla tassa:

- a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista da norme di legge.

5. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani o rifiuti pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

6. Per le attività seguite elencate ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono i rifiuti speciali non assimilati, siano essi pericolosi o non pericolosi, rispetto a quella dove si producono rifiuti urbani e assimilati, a causa del fatto che le operazioni relative non sono esattamente localizzate, la superficie assoggettabile alla tassa è calcolata applicando, esclusivamente alla superficie dello specifico locale o dell'area su cui si producono contestualmente rifiuti urbani e speciali, le percentuali di riduzione appresso indicate, a condizione che la parte dimostri, allegando la prevista documentazione circa l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti medesimi a propria iniziativa e spese.

A T T I V I T À

Percentuale di riduzione

Lavanderie a secco, tintorie	20 %
Laboratori fotografici, eliografie	20 %
Autofficine per riparazione veicoli, Autocarrozzerie, Elettrauto	20 %
Gommisti	30 %
Falegnamerie	30 %
Studi dentistici, radiologici, odontotecnici, veterinari	10 %
Rosticcerie, friggitorie, pizzerie, pasticcerie, ristoranti, caseifici	10 %
Frantoi oleari	10 %
Tipografie, stamperie, incisioni	10 %
Laboratori fotografici, eliografie	10 %
Distributori di carburante	20 %
Officine artigianali di carpenteria metallica e metalmeccaniche	20 %
Ospedali e case di cura	10 %
Pelletterie	10 %
Stabilimenti industriali in genere	35 %

7. La riduzione sarà accordata su richiesta degli interessati da presentarsi entro il 20 gennaio di ogni anno.

8. Per eventuali attività non considerate nel comma precedente si fa riferimento a criteri di analogia.

Articolo 7 **Esenzioni**

1. Sono inoltre esenti dal pagamento della tassa:
 - a) gli edifici e le aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso di abilitazione dei Ministri del culto o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
 - b) i locali e le aree adibiti ad uffici comunali e sedi istituzionali direttamente gestiti dal Comune.

Articolo 8 **Commisurazione della tassa**

1. La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché al costo dello smaltimento.

2. La superficie tassabile, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso e per difetto al metro quadrato se la frazione è rispettivamente superiore o inferiore al mezzo metro quadrato.

3. Non si tiene conto delle superfici o della parte delle medesime dove, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali non dichiarati assimilati dal Comune.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta per la superficie a tal fine utilizzata, in base alla tariffa prevista per la categoria ricomprendente l'attività specifica.

Articolo 9 **Determinazione della tassa**

1. La Giunta Comunale, entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione, determina annualmente la tariffa della tassa per ciascuna categorie omogenea di utenza. In caso di mancata adozione della tariffa nei termini, si intende prorogata la tariffa in vigore nell'anno precedente.

2. La tariffa della tassa per ogni categoria è determinata:

- a) in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, determinato secondo i criteri stabiliti dall'articolo 61 del D.Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni e integrazioni;
- b) secondo il rapporto di copertura del costo del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività qualitativa e quantitativa di rifiuti.

3. Dal costo del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati gestito in regime di privativa comunale è dedotto, ai sensi dell'articolo 61 del D.Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni e integrazioni, un importo del 10% a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani esterni.

Articolo 10
Classificazione di locali ed aree di contribuenza

1. Ai sensi dell'articolo 68 del D.Lgs. n. 507/1993 i locali e le aree soggetti alla tassa si suddividono nelle seguenti categorie:

- Cat. 1 Locali adibiti ad uso abitazione ricadenti nel centro abitato;
- Cat. 2 Locali adibiti ad uso abitazione ricadenti in villaggi turistici;
- Cat. 3 Locali destinati ad uffici pubblici o privati, studi professionali, banche, ambulatori e simili, teatri cinematografici;
- Cat. 4 Stabilimenti ed edifici di produzione industriale o artigianale;
- Cat. 5 Locali destinati a pubbliche rimesse, depositi di merci e simili;
- Cat. 6 Alberghi, sale convegno, esercizi pubblici, esercizi commerciali, osterie, trattorie, ristoranti, caffè, bar e simili ricadenti nel centro abitato;
- Cat. 7 Alberghi, sale convegno, esercizi pubblici, esercizi commerciali, osterie, trattorie, ristoranti, caffè, bar e simili ricadenti in villaggi turistici;
- Cat. 8 Collegi, convitti, pensioni, case di cura e simili;
- Cat. 9 Associazioni sportive, culturali, ricreative, sindacali, politiche, ed associazioni varie aventi fini costituzionalmente protetti, scuole pubbliche e private;
- Cat. 10 Aree adibite a campeggi, distributori di carburante, stabilimenti balneari;
- Cat. 11 Altre aree scoperte ove possono prodursi rifiuti.

Articolo 11
Riduzioni per particolari condizioni d'uso

1. La tariffa unitaria ordinaria è ridotta nelle sotto elencate misure in relazione alle diverse condizioni di uso:

- a) abitazioni con unico occupante: 10%;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione, indicando l'abitazione di residenza o l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune: 5%;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività: 10%;
- d) abitazioni di cui alla lettera b) che precede, il cui utente risieda, per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale: 10%;
- e) attività produttive, commerciali e di servizi per le quali i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico organizzativi comportanti una accertata minor produzione di rifiuti o un pretrattamento selettivo o qualificativo che agevoli lo smaltimento e/o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico: dal 30% al 50%, a seconda che le spese annue, o rapportate a base annua, documentate siano non inferiori al 20% della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria.

2. Le suddette riduzioni saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette e sono applicate con effetto dall'anno successivo a quello della presentazione.

3. Le riduzioni non sono cumulabili.

Articolo 12

Riduzioni in funzione dello svolgimento del servizio

1. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani ed assimilati nei contenitori vicini, in tale zona in cui non è effettuata la raccolta la tassa è dovuta:

- a) in misura del 40% della tariffa, se la distanza dal più vicino contenitore non supera 850 metri;
- b) in misura del 30% della tariffa se la distanza dal più vicino contenitore supera 850 metri.

2. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni contenute nel regolamento comunale di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, la tassa è dovuta in misura pari al 40% della tariffa.

3. Ai fini del comma precedente sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza di collocazione dei contenitori e quello minimo di capacità si discostano di oltre un quarto e la frequenza di raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.

4. Il responsabile dell'ufficio tributi consegna immediatamente copia della segnalazione pervenuta al responsabile del servizio nettezza urbana che rilascia ricevuta sull'originale.

5. Il responsabile del servizio nettezza urbana comunica all'ufficio tributi, entro i trenta giorni successivi, l'intervenuta regolarizzazione del servizio o le cause che l'hanno impedita.

6. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo.

7. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga a tal punto che l'autorità sanitaria competente dichiari l'esistenza di una situazione di danno o pericolo alle persone e all'ambiente, l'utente può provvedere a sue spese sino a quando l'autorità sanitaria non dichiari terminata la situazione di danno.

8. L'utente che abbia provveduto in proprio alle condizioni del precedente comma ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione da parte del Comune di una quota della tassa ragguagliata al periodo di interruzione del servizio che, comunque, non può essere superiore al 60% di quanto dovuto per il periodo considerato.

Articolo 13

Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente, anche in modo ricorrente, locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio con durata inferiore a 183 giorni nel corso di un anno solare, quali ambulanti con o senza posteggio fisso, spettacoli viaggianti o simili, è istituita la tassa di smaltimento in base alla tariffa giornaliera.

2. La misura della tariffa giornaliera è pari all'ammontare della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti d'uso, diviso per 365 e maggiorando il quoziente del 50% e senza l'applicazione di alcuna riduzione nel caso di occupazione di aree. In mancanza della specifica categoria si applica la tariffa di quella con voci di uso simili per attitudine qualitativa e quantitativa a produrre rifiuti.

3. Il pagamento deve essere effettuato tramite bollettino di conto corrente postale, intestato al Comune, prima del rilascio della concessione di occupazione del suolo pubblico, ovvero entro 30

giorni dall'avviso di messa in mora qualora l'occupazione abbia luogo, senza ritiro della concessione. La tassa giornaliera non si applica per importi inferiori ad €0,51.

4. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

Articolo 14 **Denunce**

1. I soggetti che occupano o detengono locali o aree scoperte devono presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia, redatta su appositi moduli predisposti dal Comune e messi a disposizione degli utenti presso l'Ufficio Tributi, ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate.

2. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme ed entro lo stesso termine del 20 gennaio, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

3. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere:

- a) l'indicazione del codice fiscale;
- b) cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
- c) per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
- d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
- e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
- f) la provenienza;
- g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.

4. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

5. Per la tassa giornaliera di smaltimento l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento contestuale della stessa e della tassa occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

Articolo 15 **Decorrenza della tassa**

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nel primo giorno del bimestre solare successivo a quello nel corso del quale è presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata.

3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione la tassa non è dovuta per le annualità successive se il contribuente dimostri di non aver continuato

l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o a seguito di recupero d'ufficio.

5. Nelle situazioni previste dal comma precedente, l'utente deve presentare la denuncia tardiva di cessazione, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla consegna dell'avviso bonario di pagamento o dalla notifica dell'avviso di liquidazione relativi al tributo annuo di cui si chiede lo sgravio.

6. L'annullamento o il rimborso del tributo accertato e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni della ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente.

Articolo 16

Controlli e accertamenti

1. Le denunce originarie, di variazione e di cessazione dell'occupazione dei locali e delle aree possono essere soggette ad accertamenti d'ufficio.

2. L'amministrazione comunale ha il potere di effettuare tutte le verifiche ed i controlli nei modi e forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune per individuare tutti i soggetti obbligati a pagare il tributo e per controllare i dati dichiarati in denuncia od acquisiti direttamente dall'ufficio.

3. Oltre ad acquisire informazioni sugli archivi pubblici e privati, il l'ufficio comunale può:

a) richiedere dati ed informazioni a mezzo questionari nonché copie di atti, dichiarazioni o documenti ovvero planimetrie dei locali comprendenti il dettaglio delle superfici con i mq di riferimento. L'amministrazione comunale non può richiedere ai contribuenti documentazioni ed informazioni già possedute o in possesso di altre amministrazioni pubbliche, a meno che non esistano situazioni di incertezza su aspetti rilevanti relativi alla posizione fiscale del contribuente, nel qual caso deve invitare lo stesso a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti;

b) invitare il contribuente od il proprietario dell'immobile a comparire per fornire delucidazioni o prove;

c) disporre l'effettuazione di sopralluoghi ai locali ed aree, da personale a ciò autorizzato, per la verifica diretta delle superfici e destinazione delle stesse, nonché delle caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti. Normalmente, salvo casi eccezionali ed urgenti adeguatamente documentati, ciò avviene durante l'orario ordinario di esercizio se il locale ospita una attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile. In tale occasione, il contribuente ha diritto di essere informato adeguatamente sull'oggetto che lo riguarda oltre che della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria. L'accesso ai locali deve essere comunicato al contribuente, da parte del personale autorizzato ad effettuare il sopralluogo, almeno 5 giorni prima, anche telefonicamente.

4. Nel caso di mancata collaborazione del contribuente ovvero quando sussistono validi impedimenti allo svolgimento delle verifiche e controlli, non ultimo l'onerosità degli stessi, l'accertamento può anche essere effettuato in base a presunzioni semplici a norma dell'articolo 2729 del Codice Civile.

5. In caso di denuncia infedele o incompleta, l'ufficio tributi comunale provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia e a quello precedente avviso di accertamento di rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa.

6. In caso di omessa denuncia sarà emesso avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.

7. Gli avvisi di accertamento sono emessi con le modalità previste dall'articolo 71, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni e costituiscono di per sé comunicazione di avvio di procedimento ai sensi dell'articolo 8 della Legge n. 241/1990.

Articolo 17 **Sanzioni ed interessi**

1. Per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa o della maggiore tassa dovuta, con un minimo di €51,00.

2. Se la denuncia è infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa, si applica la sanzione amministrativa da €51,00 a €258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti ovvero per la mancata restituzione di questionari di cui all'articolo precedente nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2, primo periodo, sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento.

4. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Sulle somme dovute a titolo di tributo e addizionale si applicano interessi nella misura del 2,5% semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento e fino alla notifica dell'avviso di accertamento.

Articolo 18 **Riscossione volontaria e coattiva**

1. L'importo della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati e delle addizionali, liquidato sulla base delle denunce presentate, nonché l'importo delle sanzioni e degli interessi, in caso di accertamenti notificati nei termini di cui all'articolo 16, è riscosso direttamente dal Comune, e non più attraverso la formazione del ruolo e l'ausilio del sistema dei concessionari della riscossione, mediante versamento da parte del contribuente su appositi conti correnti postali intestati al Comune stesso e denominati rispettivamente:

- a) Comune di Botricello Servizio di Tesoreria - TARSU Ordinaria;
- b) Comune di Botricello Servizio di Tesoreria - TARSU Violazioni.

2. La riscossione degli importi di cui al comma precedente è effettuata in numero 2 (due) rate mensili consecutive, con la prima scadente non prima di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione di cui al comma successivo.

3. I ruoli nominativi sono sostituiti da un avviso di liquidazione da notificare ai contribuenti entro i termini fissati per l'iscrizione a ruolo dall'articolo 72 del D.Lgs. n. 507/1993.

4. In caso di omesso pagamento degli importi di cui al comma 1 il Comune procede alla riscossione coattiva utilizzando gli strumenti giuridici che la legge attribuisce agli Enti Locali, particolarmente attraverso l'ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto n. 639 del 1910, con l'applicazione della sanzione del 30%, prevista dall'articolo 13, comma 2, del D.Lgs. n. 471/1997, e degli interessi moratori nella misura stabilita dall'articolo precedente.

5. Ai fini di una semplificazione degli adempimenti dei contribuenti per il pagamento del tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, delle addizionali, liquidato sulla base delle denunce presentate, è facoltà del Comune procedere, prima della notifica dell'avviso di liquidazione, alla riscossione spontanea degli importi dovuti mediante invio ai contribuenti, a mezzo lettera non raccomandata, di un avviso bonario di pagamento contenente tutti gli elementi che saranno indicati nell'avviso di liquidazione.

6. L'omesso versamento dei bollettini di conto corrente postale allegati all'avviso bonario determina l'emissione e la notificazione dell'avviso di liquidazione per la riscossione del tributo ancora dovuto da parte dei contribuenti insolventi.

7. Il Comune contestualmente alla riscossione degli importi di cui al comma 1 provvederà a riversare alla Provincia il tributo di sua spettanza al netto degli oneri a carico di quest'ultima, quantificati, in analogia a quanto previsto dall'articolo 19, comma 5, del D.Lgs. n. 504/1992, nella misura dello 0,30%.

Articolo 19

Rateizzazione dei debiti non assolti

1. Su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico, il funzionario responsabile può, eccezionalmente, consentire il pagamento dilazionato delle somme dovute, secondo un piano di rateizzazione mensile predisposto dall'ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno di ciascun mese, esibendo contestualmente la ricevuta del versamento. Il numero delle rate mensili non può essere superiore a dodici.

2. La prima rata deve essere versata entro 10 giorni dalla sottoscrizione del contribuente.

3. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

4. Dalla data di scadenza naturale dell'obbligo di pagamento alle scadenze concordate a seguito della dilazione maturano interessi calcolati al tasso legale.

5. Se l'importo oggetto di rateazione è superiore ad €1.500,00 (millecinquecento/00), l'ufficio può richiedere, in casi di dubbia esigibilità, la costituzione di un deposito cauzionale sulle somme dovute, sotto forma di polizza fidejussoria o bancaria, per il periodo di rateizzazione, aumentato di un anno.

Articolo 20

Il funzionario responsabile

1. Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è preposto un funzionario designato dalla Giunta Comunale.

2. Premesso che nel procedimento di riscossione diretta non trova più applicazione la normativa relativa alle procedure di formazione dei ruoli esattoriali, il funzionario designato responsabile, per ragione prettamente contabili, prima di disporre l'invio degli avvisi bonari o di liquidazione ai contribuenti, avviando così la riscossione, approva, con propria determinazione, la lista di carico dei contribuenti onde accertarne il loro numero, gli importi complessivi.

3. La pubblicazione della lista di carico non è necessaria poiché l'obbligo di pubblicazione riguarda i ruoli esattoriali e non gli elenchi.

4. Il responsabile designato responsabile assume tutte le funzioni di cui all'articolo 7 del vigente regolamento generale delle entrate.

Articolo 21

Coordinamento tra ufficio tributi e uffici comunali

1. In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre formalità afferenti l'occupazione e la detenzione di locali ed aree soggetti alla tassa, l'ufficio anagrafe consegna al contribuente il modulo di denuncia da consegnare all'ufficio tributi.

2. Al fine di potenziare l'attività di controllo e di riduzione delle sacche di evasione, gli uffici comunali comunicano mensilmente all'ufficio tributi le notizie che possano avere rilevanza ai fini applicazione tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali:

- a) ufficio anagrafe: il nominativo degli immigrati, emigrati, deceduti, formazione di nuovi nuclei familiari;
- b) ufficio tecnico: elenco dei certificati di abitabilità o agibilità rilasciati;
- c) ufficio commercio: elenco delle imprese che hanno iniziato o cessato un'attività per la quale è prevista un'autorizzazione, una licenza o una semplice comunicazione;
- d) polizia municipale: copia dei sopralluoghi effettuati per l'accertamento del cambiamento di abitazione dei nuclei familiari o delle convivenze, l'elenco delle concessioni per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche permanenti o temporanee.

Articolo 22

Disposizioni finali e transitorie

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 503/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, salvo quelle relative alla riscossione, nonché quelle del regolamento generale delle entrate.

2. Il regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 14/06/1995 è abrogato.

3. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2003.

4. Entro 30 giorni dalla data in cui è divenuto definitivo, il regolamento e la relativa delibera consiliare sono trasmessi Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento per le Politiche Fiscali – Ufficio del Federalismo Fiscale e viene reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.